

N. 1860

## **DISEGNO DI LEGGE**

d'iniziativa dei senatori PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, PALERMO e ZIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1º APRILE 2015

Modifica del comma 420 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per favorire la rappresentanza territoriale dei fondatori pubblici in materia di ambiente, di sviluppo sostenibile e di gestione dei beni del patrimonio mondiale dell'umanità (UNESCO)

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – L'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, introduce, anche con finalità di contenimento della spesa pubblica, un limite numerico massimo dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, nonché del collegio dei revisori, degli enti pubblici, anche economici, e degli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato.

La norma nazionale impone l'adeguamento da parte dei predetti enti dei rispettivi statuti e sanziona la mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione con la nullità di tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati, qualificando il mancato adeguamento come ipotesi di responsabilità erariale.

La Corte costituzionale ritiene che l'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 detti un principio di coordinamento della finanza pubblica, in base all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione (da ultimo, sentenza n. 72 del 2014, che richiama le precedenti conformi sentenze n. 221 e n. 36 del 2013, n. 262, n. 217, n. 211 e n. 139 del 2012), cui sono soggetti anche gli enti ad autonomia differenziata (sentenza n. 139 del 2012).

L'ordinamento nazionale prevede tuttavia speciali deroghe al predetto principio di coordinamento della finanza pubblica ed al relativo vincolo all'autonomia statutaria degli enti richiamati, ad esempio, con specifico riferimento alle istituzioni culturali che comprovino la gratuità dei relativi incarichi (vedasi articolo 1, comma 420, della legge 27 dicembre 2013, n. 147).

Con particolare riferimento quindi alle associazioni e fondazioni che hanno rilievo interregionale o internazionale, che perseguono finalità di cooperazione in materia di ambiente, di sviluppo sostenibile e di gestione di beni del patrimonio mondiale dell'umanità (Fondazione Dolomiti UNESCO), il presente disegno di legge prevede una deroga al numero massimo dei componenti degli organi interni e di controllo, al fine di favorire la rappresentanza territoriale dei fondatori pubblici, ferma restando la gratuità dei relativi incarichi.

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## **DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il comma 420 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente:

«420. Al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, con la maggioranza in ogni caso costituita da membri designati dai fondatori pubblici, il limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione, previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica alle istituzioni culturali, nonché alle associazioni e alle fondazioni costituite con finalità di cooperazione in materia di ambiente, di sviluppo sostenibile e di gestione di beni del patrimonio mondiale dell'umanità (UNESCO), che comprovino la gratuità dei relativi incarichi».